

# Saggistica Aracne



Giulio Portolan

## **Fondamenti di diritto epistemico**

I principi puri della scienza giuridica  
stabiliti dall'epistemismo maiedico





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXX  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISSN 2611-9498  
ISBN 978-88-255-3252-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2020

# Indice

- 9 *Prefazione*
- 13 *Introduzione*
- 15 *Capitolo I*  
*Che cosa è il diritto*
- 21 *Capitolo II*  
*L'analisi strutturale: le determinanti metafisiche del diritto (principi di metafisica giuridica)*
- 25 *Capitolo III*  
*Differenza tra metafisica giuridica, teologia giuridica e teologia politica*  
3.1. La filosofia del diritto, 26.
- 27 *Capitolo IV*  
*Le tre azioni soteriologiche fondamentali: l'escatologia giuridica*
- 29 *Capitolo V*  
*Diritto naturale, diritto positivo e giustecnicismo*
- 41 *Capitolo VI*  
*La sociologia epistemica (3)*
- 47 *Capitolo VII*  
*Il rapporto signoria–servitù come causa del conflitto sociale*
- 57 *Capitolo VIII*  
*Diritto e storia*
- 65 *Capitolo IX*  
*Diritto e Stato*
- 71 *Capitolo X*  
*Diritto e politica*

- 89    Capitolo XI  
*Diritto e utopia*
- 97    Capitolo XII  
*Stato di diritto e totalitarismo*
- 99    Capitolo XIII  
*L'evoluzione del diritto nella società contemporanea*
- 117   Capitolo XIV  
*Diritto e tecnocrazia*
- 129   Capitolo XV  
*Diritto e tradizione: l'epistemismo maiedico*
- 133   Capitolo XVI  
*La società ideale*
- 149   Capitolo XVII  
*I fondamenti epistemici del diritto (3)*
- 151   Capitolo XVIII  
*La filosofia epistemica del diritto (3)*
- 155   Capitolo XIX  
*La teoria della tecnica (3)*
- 157   Capitolo XX  
*Il diritto epistemico*
- 169   Capitolo XXI  
*Il diritto economico*
- 177   Capitolo XXII  
*Le implicazioni giuridiche e economiche della scienza steleologica*
- 181   Capitolo XXIII  
*Il diritto epistemico e l'assetto di difesa*  
23.1. Prima disposizione, 201.
- 205   Capitolo XXIV  
*L'essenza tecnica dello Stato e della Chiesa: il principio stato-chiesa*

|     |   |
|-----|---|
| 207 | Capitolo XXV<br><i>Diritto pubblico e dottrina della Chiesa</i>   |
| 209 | Capitolo XXVI<br><i>Nuova interpretazione dell'informatica giuridica: la teoria cibernetica del diritto. I principi del Maiedismo</i> |
| 213 | Capitolo XXVII<br><i>La costituzione dell'Impero universale</i>   |
| 225 | Capitolo XXVIII<br><i>La teoria cibernetica dello Stato e la dottrina dell'Anticristo</i>   |
| 227 | Capitolo XXIX<br><i>Che cosa è l'Europa</i>   |
| 231 | Capitolo XXX<br><i>Diritto e palingenesi della storia</i>   |
| 241 | Capitolo XXXI<br><i>Diritto e religioni storiche</i>  |
| 243 | Capitolo XXXII<br><i>Il tramonto futuro dello Stato</i>   |
| 245 | Capitolo XXXIII<br><i>Tesi sull'essenza dello Stato</i>   |
| 249 | <i>Conclusioni</i>  |
| 251 | <i>Bibliografia</i>   |
| 253 | <i>Sitografia</i>   |





## Prefazione

Questo libro definisce l'essenza del diritto. Lo stravolgimento epocale comportato dalla comparsa sulla terra del Coronavirus Covid-19, definito dagli scienziati "diverso dalle precedenti pandemie", con il modificarsi della vita sociale, economica e istituzionale su scala globale, anche comportante una modificazione dell'azione politica e una crisi sistemica del capitalismo, non ha colto di sorpresa il progetto-episteme, che tale essenza definisce, perché esso aveva previsto ogni pandemia futura, facendo della soluzione al problema delle malattie genetiche e virali il fondamento della definitiva concezione del diritto (epistemico). Il genere umano fa ora esperienza del demone, anche se di ciò esso non è consapevole. L'umanità però non perde la speranza essendo stata creata come "luce nelle tenebre". L'essenza del diritto struttura lo Stato come strumento di difesa dall'entità patogena in cui il genere umano è stato generato, con essa fuso geneticamente: il progetto-episteme definisce l'essenza del diritto finalizzata a questa difesa, costituente l'essenza dell'apocalisse palingenetica.

Sono da sempre interessato al diritto, sviluppando un mio personale progetto politico: il progetto-episteme. Questo dovrebbe impattare sulla conformazione dello Stato, per cui ho studiato il rapporto tra Stato, diritto e politica.

Non si crede più sia possibile questo tipo di tentativo nel nostro tempo. Faccio riferimento all'intervista con lo Spiegel di Martin Heidegger (1966), dove sotto la spinta delle domande dello storico fondatore Rudolf Augstein il filosofo tedesco asserisce di non credere sia più possibile nell'età contemporanea una efficacia di tipo politico del pensiero filosofico simile a quella che fu del marxismo; questo, come pura ideologia, ha diviso il mondo in due blocchi (USA e URSS), per settant'anni, e ha creato ciò che è oggi la grande potenza della Cina.

Ma dal 1992 io, che da allora penso ininterrottamente, non ho mai idealizzato un solo pensiero dal carattere politico, che fosse infondato.

Non ho svolto studi specifici in diritto, essendo laureato in economia aziendale. In questo indirizzo ho sostenuto esami di diritto pubblico, diritto civile, diritto amministrativo e diritto commerciale.

Ho conosciuto la tesi della decodificazione del diritto (di Natalino Irti), e studiando il pensiero di Emanuele Severino, e il suo libro con Irti sul

rapporto tra diritto e tecnica, ho analizzato la relazione tra diritto e tecnica, che Irty inquadra nel giustecnicismo.

In virtù del fatto di aver formulato, con il pensiero del mio sistema, originali tesi di filosofia del diritto, mi sono presentato nel 2011 presso l'Università Statale di Milano a una procedura di valutazione comparativa per questa disciplina.

In quella sede ho presentato il diritto come insieme dei bisogni umani per i quali si stabilisce una protezione giuridica: quelli per la cui difesa e realizzazione si decide che sia opportuna la coercizione della legge. Il problema decisivo della società mondiale è stabilire quali bisogni difendere (solo di alcuni gruppi o dell'intero genere umano) e riuscire a programmare la forza necessaria per farlo.

Questo libro espone le mie ricerche sull'essenza della scienza giuridica, questo secondo un approccio di tipo hegeliano. Ciò che è il diritto lo stabilisce il filosofo, sia quello teoretico sia il filosofo del diritto. Un approccio che non viene accettato in ambito accademico, ma si rileva l'ambiguità della sua strutturazione. Dove nelle facoltà di giurisprudenza è sempre presente un insegnamento di filosofia del diritto, che appunto si richiama alla filosofia. La filosofia trova spazio in diverse facoltà scientifiche specializzate: la filosofia del diritto in giurisprudenza; la filosofia politica in scienze politiche; la bioetica in medicina; la filosofia della scienza nelle facoltà scientifiche (astronomia, fisica, matematica).

L'approccio hegeliano è quindi presente nelle Università statali, il suo significato e le sue intenzioni sono latenti: esse vengono realizzate nel progetto–episteme, che ristrutturata gli insegnamenti accademici. Heidegger auspicava nei lontani anni '30, in un contesto storico non diverso da quello attuale, quella che definiva l'"autoaffermazione dell'università (tedesca)".

Il progetto–episteme ha ripensato queste intenzioni. La ricerca epistemica dimostra nell'episteme da essa formulata la filosofia come vertice speculativo delle scienze; questo anche con riguardo la fisica e la cosmologia.

Essa ha quindi delineato i fondamenti di una epistemologia giuridica e di una epistemologia economica: è competenza del sapere filosofico fondare, definire e conoscere i concetti di cui le scienze specialistiche si servono per la formulazione del proprio sapere. Ciò si è dimostrato essere possibile. Dalla metà del XX secolo, anzi da Nietzsche, da quando si parla di "morte di Dio" e di "fine della filosofia", non si crede più nella possibilità di questo compito della filosofia (così Carlo Sini): i saperi scientifici sono troppo specializzati e troppo estesi perché esso sia reso possibile. Oggi, alla fine della seconda decade del XXI secolo, l'episteme è stato formulato, e tale intenzione si rende ipoteticamente possibile.

In questo libro sono riprese parti di scritti, come assemblamento di capitoli di diversi libri che l'Autore ha elaborato e pubblicato nel 2019,

trattanti l'argomento qui analizzato: i fondamenti del diritto e della sua capacità di realizzare nella storia, in forma non ideologica e non utopistica, l'ideale della Giustizia.

Pordenone, 4 dicembre 2019



## Introduzione

Lo sviluppo del progetto–episteme ha comportato nella mia riflessione speculativa di indagare circa l'essenza del diritto, e la sua evoluzione negli ordinamenti giuridici contemporanei.

Ho osservato quanto segue:

- il diritto è molto complesso e sofisticato nella pratica giurisprudenziale concreta, che si svolge nei tribunali con le memorie degli avvocati e le requisitorie dei pubblici ministeri;
- anche la filosofia del diritto si è specializzata in rami del sapere molto complessi, come l'informatica giuridica;
- invece l'aspetto forse più importante della scienza giuridica, che è paradossalmente quello più semplice, e per questo a me accessibile (per la mia forma mentis tesa alla comprensione degli aspetti astratti e metafisici del pensiero), che riguarda i fondamenti del diritto (nel rapporto tra giusnaturalismo, giuspositivismo e giustecnicismo), è rimasto fin dal '600 nella più completa indeterminatezza.

Questo fatto ha le seguenti spiegazioni:

- il diritto naturale è inteso come diritto divino, diritto secondo natura, secondo ragione, secondo giustizia, se ne parla in modo vago, e infatti nessuno può pensare di formulare un diritto perfetto, che è proiezione del Cielo, o del pensiero di Dio, calato tra gli uomini. . . ;
- il diritto positivo è quello che si impone con la forza nella storia: il diritto effettivo, quello storicamente realizzatosi;
- la gran parte dei filosofi oggi è convinta che il processo storico si chiuda con il potere della tecnica e della Tecnica (così Emanuele Severino), il quale si inserisce nei nomodotti (l'espressione è di Ir-ti), per cui il diritto lascia il campo (e regola) una società in cui le relazioni tra gli esseri umani sono determinate da processi tecnici, tra i quale un grande ruolo dovrebbe essere svolto dall'intelligenza artificiale, fino all'impiego di questa nella decisione delle sentenze giuridiche in virtù di una pretesa "perfezione" (assoluta neutralità, giustizia simuldivina) del processo informatico che si svolge tramite il computer.

Ma (sostengono le mie tesi) le relazioni tra gli esseri umani, caratterizzate da volontà di potenza, prepotenza e asimmetria di potere, hanno la caratteristica di essere etiche, divisorie, fondate su equilibri di potere stabiliti da decisioni frutto di compromessi e volontà di dominio. Quindi, esse hanno natura politica, per cui “dietro” la Tecnica sta l’uomo e il potere, che la programmano. Nessun computer può stabilire ciò che è giusto, perché non si può stabilire per legge chi nella società deve essere servito (il ceto dirigente) e chi deve essere in posizione di servire (il ceto medio).

La storia dell’umanità si conclude forse con un finale atto di sopruso e di dominio, attuato tramite il dispiegamento del potere della Tecnica, al servizio di un solo gruppo dirigente? L’essenza del diritto è costituita dalla sua difesa del singolo uomo e dell’intero genere umano.

Stato e antistato sono le forme di governo in cui si incarnano, rispettivamente, lo Stato giusto, secondo il diritto naturale (di tipo costituzionale), e lo Stato ingiusto, maschera giuridica del potere, un potere che è pura prepotenza e che si dà parvenza di diritto attraverso un ordinamento giuridico che solo simula il diritto (Hitler in realtà non era un vero capo di stato, ma un individuo che, con grandi doti di persuasione e organizzative, ha solo simulato questa funzione, la quale è dotata intrinsecamente di una dignità che lui non possedeva).

È necessario dimostrare che il diritto naturale ha la forza di imporsi nella storia, che questa è finalizzata alla realizzazione della piena giustizia tra gli esseri umani: questo libro ha lo scopo di mostrare come l’essenza, ora non più nascosta, del diritto è in grado di dimostrare questa tesi, che è la speranza da sempre incarnata nei concetti di verità, di pace e di giustizia, e nelle religioni storiche.

## Che cosa è il diritto

Il diritto è una proposizione linguistica dotata di determinate caratteristiche:

1. nelle carte costituzionali degli Stati essa si limita a una petizione di principio, sul presupposto che gli organi dello Stato la eseguiranno, in conseguenza della sua solennità, senza che la sua trasgressione (omissione di adempimento) dia luogo a una sanzione.
  - a) un esempio è la nomina di un giudice costituzionale da parte del parlamento: se essa non ha luogo, viene rimandata, ma se viene rimandata a lungo, non si attivano la magistratura e la polizia per reprimere il comportamento dei deputati e dei senatori: si verificherà una esortazione ideale del Capo dello Stato all'adempimento del dettato costituzionale.
  - b) un altro esempio: i deputati e i senatori hanno facoltà di proporre i disegni di legge, ma niente vieta che tutti i parlamentari omettano di farlo per tutta la durata della legislazione.
2. nelle leggi penali, a fronte della trasgressione della legge, è prevista una sanzione contro il reo, e per eseguirla sia attivano la magistratura e la polizia;
3. nei contratti civilistici due privati firmano un accordo che li vincola, e il suo rispetto viene garantito sempre dalla magistratura: la trasgressione dell'accordo ha conseguenze negative per chi non lo rispetta.

Sulla base di queste tre esempi, con riguardo l'essenza del diritto, si inferisce quanto segue:

1. la società umana si dà leggi aventi lo scopo di regolare i rapporti tra gli individui perché questi si svolgano in modo ordinato;
2. l'umanità è divisa in gruppi umani, di dimensione nazionale, identici per alcune caratteristiche (lingua, etnia, cultura, identità storica), per cui questa regolazione dei rapporti tra gli individui avviene su base

- statale: i diversi ordinamenti giuridici mondiali si differenziano tra loro in base alla nazione;
3. all'interno della norma giuridica, il precetto indica la direzione verso cui deve andare il corpo sociale;
  4. questa direzione è auspicata e voluta come essenziale per lo stabilimento dell'ordine sociale, e quindi con forza: ciò comporta la coercizione della sanzione giuridica, per imporre il comportamento voluto dal corpo sociale nella direzione auspicata dal precetto;
  5. questa viene applicata dalla magistratura, organo neutro dello Stato;
  6. quindi l'esistenza dello Stato, cioè delle costituzioni e del diritto pubblico, è condizione necessaria perché i privati rispettino l'ordine giuridico stabilito, a fronte di conseguenze spiacevoli che puniscono il non rispetto delle regole sociali, dettate queste regole al fine dell'ordinato svolgersi dei rapporti sociali, e tra questi quelli economici.

Da ciò si inferisce il primato, inteso come priorità, del diritto pubblico, fondativo dell'ordinamento statale, sul diritto privato e sul diritto commerciale, che regolano i rapporti privati tra i cittadini. Solo lo Stato può giudicare il rispetto delle regole e imporre con la forza il loro rispetto.

Nella storia del diritto si sottolinea invece il primato del diritto privato. Questo perché la società umana precede storicamente lo Stato. Il diritto privato era costituito da accordi che venivano fatti valere e rispettare anche nelle società arcaiche, le quali precedono la grande organizzazione statale.

Purtuttavia si comprende che l'arcaico villaggio non è mai stato mera convivenza tra privati, ruotando esso attorno al totem, e quindi a un "dio" o a un suo sostituto; Freud indica il totem, posto al centro del villaggio, come il padre primordiale ucciso dall'orda dei fratelli, la cui ombra vive per senso di colpa retrospettivo nel futuro della civiltà, fino ad oggi: nella sua analisi descritta in "Totem e tabù" trovano uguale fondamento la morale, la legge giuridica e la religione.

Ne consegue che il villaggio arcaico, incentrato su un totem, che è sempre altro rispetto al capo del villaggio (appartenente alla famiglia più importante, predecessore della figura del re), ha un elemento in comune con l'organizzazione statale, che anche in democrazia non è mera proiezione della volontà popolare: lo Stato, come il totem, è "terzo" rispetto al re e al popolo, e come tale in esso vive un dio, che Hobbes definisce Leviatano.

Di cui i caratteri del diritto pubblico, come spazio comune che accoglie gli esseri umani, ed è dotato di volontà propria.

Questa si sostanzia nel re, nel Capo di stato, e poi nel parlamento, in cui l'assenza di vincolo di mandato, prevista secondo il dettato costituzionale, ha il significato di un ceto di rappresentanti che non costituiscono la proiezione diretta della volontà popolare, bensì mediata, e quindi "altra", rispetto ai cittadini.



Si sta dicendo che lo Stato non è il cittadino, ma è una persona (giuridica) diversa dal cittadino, dotata di una sua specifica volontà: nello Stato, inteso come grande corpo, vive un “dio”.

Nell’età contemporanea nascono (in primis in America) le città private, con la non nascosta intenzione di privatizzare in futuro tutto lo Stato: ciò ha il significato di escludere l’esistenza di questa alterità dello Stato rispetto al cittadino, ovvero è processo che va nella direzione della Goetterdaemmerung: si passa dal tramonto della verità e dei valori, al tramonto del diritto e dello Stato (di cui sono espressione la crisi della decodificazione e la crisi degli Stati in seguito alla globalizzazione: Irti e Cassese), fino al tramonto di Dio (uccisione di Dio, “morte di Dio”: Nietzsche).

Come insieme di proposizioni linguistiche che

- fondano la comunità statale
- e ne regolano il funzionamento

il diritto si costituisce come

- carta costituzionale (o norma fondamentale)
- e poi come diritto pubblico (costituzionale), che lo studia, e di cui esso è la scienza.

La comunità umana si dà questo tipo di regole per organizzare sul territorio la pubblica amministrazione, che ha lo scopo di perseguire obiettivi comuni che i privati non possono darsi.

Deve essere rilevato che questo tipo di regole ha una natura inconscia.

Infatti gli Stati sono fundamentalmente uguali in tutte le nazioni della terra, anche quelli che nel XX secolo erano gli Stati totalitari.

Questa origine è inconscia perché la comunità umana fa vivere nello Stato un “corpo divino” che la incorpora al suo interno, e che è evidentemente la proiezione di un dio.

Anche laddove si riconosce che la sovranità appartiene al popolo e che quindi in democrazia lo Stato altro non è che il cittadino stesso, ovvero l’insieme di tutti i cittadini, inconsciamente lo Stato è “altro” da essi, ed è “organismo grande”, quindi un dio.

Nelle celebrazioni istituzionale tra i cittadini e i vertici dello Stato agisce la presenza di un terzo termine, che essi riconoscono essere il popolo stesso, ma che è in realtà il totem, distinto da tutti i cittadini.

Il sapere epistemico lo riconosce come presenza inconscia

- di Dio,
- di Cristo,

— di Adamo,

che è l'essere primordiale matrice degli esseri umani, loro padre terrestre, sempre avente proporzioni cosmiche.

In questo senso la crisi dello Stato è associata epistemicamente alla crisi di Dio, forma dell'ateismo di massa nell'età contemporanea, in cui il nichilismo attacca lo Stato come esso attacca i valori morali e perciò stesso quelli fondativi della comunità sociale.

La crisi dello Stato si accompagna ai movimenti che sorgono in difesa della carta costituzione, e questa viene difesa dai politici che si richiamano al sovranismo, perché lo Stato esercita secondo la costituzione la sua sovranità sul territorio avente estensione nazionale.

Tra gli accordi tra privati che vengono fatti rispettare dallo Stato, fondamentali sono quelli economici.

Qui il discorso si allarga, e converge verso la stessa crisi dello Stato.

Infatti tutto il capitalismo è siffatto accordo, quel capitalismo che, fattosi globale (globalizzazione), e finanziario, mette a repentaglio la stessa sussistenza dello Stato: il debito pubblico, detto sovrano, è contratto con soggetti privati.

La costituzione riconosce al cittadino il diritto di voto.

Con esso il cittadino elegge un politico.

Il parlamento crea le leggi.

Ma il sistema degli accordi privati fondativo del capitalismo, accettato dalle carte costituzionali, fonda l'economia di mercato in conseguenza della quale un cittadino può:

- non trovare lavoro;
- conseguentemente non avere un reddito;
- essere disoccupato e non avere reddito e una casa;
- molti cittadini hanno basso reddito (lavoratori poveri);
- i lavori possono essere precari e a rischio;
- così le imprese, che possono fallire in ogni momento.

Purtuttavia il cittadino ha il diritto di voto:

- questo, eleggendo il parlamento le cui leggi non modificano il funzionamento dell'economia di mercato, non ha effettivamente il potere di modificare la situazione del cittadino disoccupato;
- ma nel voto del cittadino si esprime la sua sovranità, che è il suo potere che si esercita sul territorio;
- quindi anche sul territorio dove sussiste e si svolge l'economia di mercato;

- la conseguenza è che il voto del cittadino non ha effettivo potere: la sua sovranità perde di significato rispetto al potere, concreto e reale, della proprietà privata, in cui si sostanzia quello del capitalismo.

Il rapporto tra sovranità e proprietà è quindi conflittuale, perché il cittadino con la sovranità (è questo il tema sottinteso dai politici sovranisti) vorrebbe poter incidere sui regimi delle proprietà, private, che insistono sullo stesso territorio su cui lo Stato, e quindi i cittadini, sono sovrani.

Per questo i poteri forti tendono a far tramontare lo Stato:

- non si vuole che la persona “altra” dello Stato prenda le difese dei cittadini
- rispetto alla proprietà
- e ai poteri forti che di tutto vogliono appropriarsi;
- infine anche dello Stato che essi vogliono privatizzare, per neutralizzare ed espellere questa sua “alterità”,
- in cui si sostanzia la natura “pubblica”, cioè “neutra”, delle relazioni tra i cittadini,
- ovvero quella della loro mediazione statale.

Per ottenere questo risultato i poteri forti si servono della tecnica: proprio con la democrazia elettronica, definita diretta, si cerca di identificare Stato e cittadino, in modo da neutralizzare questa mediazione, in cui si sostanzia l’“alterità” dello Stato (il cui essere dio tra gli uomini).

Nella tecnocrazia infine, il diritto diventa

- da proposizione linguistica esortativa
- a impianto di cavi e input direttamente nella corteccia cerebrale dei cittadini (tramite l’impianto di chip sottocutanei e l’indossamento della tecnologia virtuale)

in modo da ottenere il comportamento voluto

- con la sostituzione della volontà obbedenziale e ossequiente alla legge,
- con lo stesso effetto ottenuto tramite il comando dei computer.

La sanzione diviene una scossa elettrica: la tecnocrazia sostituisce lo Stato di diritto in virtù dell’efficacia così ottenuta del rispetto delle regole sociali.

Il sottofondo di questa visione sono

- l’incremento de disordine sociale (paradigma del disordine globale)

- l'incremento dell'aggressività delle masse e della loro conflittualità
- anche dovuto alla scomparsa dell'inibizione religiosa (secolarizzazione)
- e la necessità di reprimere il disordine con mezzi ritenuti più efficaci di quelli che rispettando la libera adesione delle volontà del cittadino alla legge.

Sembra questa una visione impossibile da realizzare, perché le democrazie rispettano questa libertà: invece fenomeni come quelli

- del bracciale da dare ai lavoratori in America,
- delle telecamere collocate in ogni ufficio e capannone,
- della fascia per la concentrazione da porre sulla testa degli studenti in Cina,

fanno capire che la direzione è questa: la tecnocrazia come nuova e ultima forma di totalitarismo, anch'essa veicolata, come i totalitarismi del XX secolo, tramite la legittima decisione dei parlamenti nelle democrazie mondiali.